



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.94
27 ottobre 2008

ART.72 DEL DECRETO 112
CHIARIMENTI DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' E RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
SETTORE NAZIONALE MINISTERI

tel. 06/7158888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

circolare n. 96 del 22 ottobre 2008

La Funzione Pubblica ha emanato una nuova circolare (la n. 10 del 21.10.2008) di chiarimenti applicativi sulle norme del decreto-legge 112/2008. Notiamo, per inciso, che si tratta della terza circolare (oltre a svariate note di chiarimento) già emanata in pochi mesi per spiegare la portata delle molteplici innovazioni introdotte in materia di lavoro pubblico; e forse ulteriori approfondimenti saranno necessari in futuro su altri aspetti particolarmente complessi delle nuove norme. In effetti, la **“riforma” unilaterale del lavoro pubblico, iniziata con il decreto 112, sta determinando, come primo evidente risultato, un notevole appesantimento normativo e burocratico in termini di leggi, emendamenti, decreti, circolari, interpelli, precisazioni e quant’altro.** Tutto ciò proprio nel momento in cui sarebbe invece necessario proseguire sulla strada della delegificazione del rapporto di lavoro pubblico, evitando di continuare a introdurre norme tortuose che necessitano di continue interpretazioni e rischiano di ostacolare il lavoro delle amministrazioni.

Oggetto dell’approfondimento ministeriale – ben 13 pagine ! -, stavolta, sono le disposizioni contenute nell’articolo 72 del decreto, concernenti “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”. Il testo completo della circolare FP n. 10/2008 è consultabile sul nostro sito internet www.uilpa.it.

In sintesi, vengono chiariti alcuni importanti aspetti applicativi concernenti il nuovo istituto dell’esonero dal servizio, le nuove modalità per ottenere il trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età e la possibilità per le amministrazioni di risolvere unilateralmente i rapporti con i dipendenti che abbiano raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.

Nel rimandare alla lettura del testo della circolare per una disamina completa delle problematiche citate, segnaliamo alcuni punti salienti:

esonero dal servizio:

- si ribadisce che tale istituto non riguarda indistintamente tutte le pubbliche amministrazioni, ma solo le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le università, istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all’art. 70 d.lgs. 165/2001;
- occorre possedere solo il requisito di 35 anni di anzianità, da maturare nell’anno a cui si riferisce la richiesta di esonero;
- si sottolinea che la domanda, da presentarsi entro il 1° marzo di ogni anno, non è revocabile;
- si precisa che durante il periodo di esonero non è possibile instaurare rapporti di lavoro dipendente, ma solo svolgere prestazioni di lavoro autonomo;
- si precisa che il trattamento economico temporaneo, spettante durante il periodo di esonero, va calcolato sulla base di *“tutte le componenti salariali in godimento”*, inclusa quindi anche la



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

produttività, mentre non vanno calcolate “*quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa (es.: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, e disagio, trattamento accessorio all'estero ecc.) o spettanti una tantum (es.: incentivi alla mobilità, indennità di trasferimento ecc..)*”

- viene chiarito il meccanismo in base al quale sia i dipendenti che al termine del periodo di esonero raggiungono i limiti di età, sia quelli che al termine del periodo di esonero raggiungono il requisito contributivo, ma non il limite di età, hanno diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio.

trattenimento in servizio oltre i 65 anni:

- particolare attenzione alla novità secondo cui la domanda di trattenimento in servizio va presentata nel periodo compreso fra i 12 e i 24 mesi antecedenti il compimento dei 65 anni;
- l'accoglimento della domanda adesso avviene a discrezione delle amministrazioni;
- i trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza dall'1.1.2010 decadono e gli interessati devono ripresentare la domanda secondo le nuove regole;
- i trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza dall'1.1.2009 sono soggetti alla valutazione discrezionale delle amministrazioni;
- i trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza entro il 31.12.2008 sono fatti salvi;
- coloro che non hanno ancora presentato la domanda di trattenimento, ma compiranno 65 anni entro il 25.6.2009, hanno tempo fino al 27.12.2008: ma l'accoglimento dell'istanza è automatico (secondo le vecchie regole) solo se il provvedimento decorre entro il 31.12.2008, altrimenti scatta la discrezionalità;
- l'amministrazione, nella sua discrezionalità, può autorizzare il trattenimento in servizio oltre il 65° anno anche per periodi inferiori a due anni.

risoluzione unilaterale del contratto di lavoro per chi ha 40 anni di anzianità contributiva:

- si raccomanda alle amministrazioni di adottare, preventivamente, criteri tali da “*seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie*”;
- la eventuale risoluzione anticipata dovrà essere disposta in modo tale da evitare che vi siano periodi scoperti, dal punto di vista retributivo, rispetto alla decorrenza delle finestre previste dalle vigenti normative in materia pensionistica;
- la norma è immediatamente applicabile e vi rientrano anche i dipendenti che avevano raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva al momento dell'entrata in vigore del decreto 112 (25 giugno 2008);
- la facoltà di risoluzione unilaterale vale in qualsiasi momento, cioè non solo al momento del compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, ma anche dopo.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale
(Salvatore Bosco)